

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON GLI **ENTI DEL TERZO SETTORE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 53 del 27/05/2021

ART. 1

ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Ai fini del presente Regolamento sono Forme associative, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto comunale, tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo, sportivo, turistico.
2. Le Forme associative possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché la loro costituzione risulti da atto scritto corredato dal relativo Statuto sociale in cui sia indicata la finalità non di lucro.
3. È istituito l'Albo comunale delle Forme associative, senza scopo di lucro, che hanno sede e operano nel territorio comunale, allo scopo di consentire la loro partecipazione all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
4. È ammessa anche la partecipazione di realtà associative con sede legale al di fuori del territorio comunale, purché dotate di sede operativa nel territorio cittadino, la cui esistenza sia documentabile.
5. L'Albo comunale delle Forme associative è articolato per Consulte di Settore suddivise per categoria di attività:

Consulta n. 1 “SOCIALE E SANITA”

Tutela del diritto alla salute, alla sicurezza e alla giustizia sociale; promozione delle forme di aiuto, di integrazione, inclusione e di solidarietà sociale a sostegno della persona umana, della famiglia, dei giovani, degli anziani, della disabilità, della immigrazione, della cooperazione internazionale, della differenza di genere, dei diritti civili, delle minoranze e delle povertà educative.

Consulta n. 2 “AMBIENTE E TUTELA DEL MONDO ANIMALE”

Tutela e valorizzazione dell'ambiente e dei diritti del mondo animale.

Consulta n. 3 “CULTURA E TURISMO”

Promozione di attività turistiche, culturali, artistiche, letterarie, storiche, di spettacolo, scientifiche, didattico educative, combattentistiche e d'arma, di protezione del paesaggio e del patrimonio architettonico, storico e artistico.

Consulta n. 4 “SPORT E TEMPO LIBERO”

Promozione, formazione, sensibilizzazione ed educazione alla pratica sportiva.

ART. 2

MODALITA' D'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all' Albo delle Forme Associative operanti nel territorio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio al quale la domanda va indirizzata, previa verifica dell'istruttoria da parte del funzionario responsabile. L'istruttore deve provvedere anche all'indicazione della consulta con riferimento all'attività prevalente della Forma Associativa richiedente sulla base delle relazioni sulle attività programmate e svolte.

2. Le condizioni necessarie per l'iscrizione all' Albo delle Forme Associative sono le seguenti:

- assenza dello scopo di lucro, espressamente dichiarata nello Statuto;
- sei mesi di effettiva costituzione della Forma Associativa ;
- sede legale o operativa nel territorio comunale ;
- esercizio di attività avente interesse anche locale nel territorio comunale.

3. Nella domanda devono essere specificati:

- la denominazione della Forma Associativa;
- l' ubicazione della sede legale e operativa;
- il nome del rappresentante e/o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Pescara - recapito telefonico - indirizzo email ;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno ove esistente;
- relazione sull'attività di interesse locale svolta nel territorio comunale, riferita al periodo precedente alla data della richiesta d'iscrizione;
- relazione sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare di interesse specifico per i residenti nel territorio comunale ;
- ultimo bilancio o rendiconto approvato, fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di un anno, per la quale è previsto, invece, l'obbligo di provvedere in tal senso solo dopo avere approvato il primo bilancio e, comunque, entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'iscrizione all' Albo.

4. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in 30 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

5. La data dell' iscrizione decorre dalla data di ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ente, qualora non vi siano cause ostative. Ove occorranو integrazioni, la data dell'iscrizione decorre ugualmente dalla data di ricevimento della richiesta d'iscrizione al protocollo dell'Ente.

6. Qualora raggruppamenti di forme associative si iscrivano nell'Albo possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non siano singolarmente già iscritti allo stesso.

ART. 3

CANCELLAZIONE DALL' ALBO

1. La cancellazione dall'Albo, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con verbale allegato dell'assemblea;
 - b) per accertata perdita dei requisiti di cui all' art. 2;
 - c) in caso sia accertato che l'Associazione operi con fini lucrativi e/o svolga attività illecite;
 - d) per violazione delle norme regolamentari in materia di sostegni economici e/o di utilizzo di spazi e strutture comunali.
2. La Forma Associativa è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio comunale qualsiasi modificazione dei suoi elementi costitutivi, statutari ed essenziali.
3. L'Ente si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione, richiedendo idonea documentazione.
4. L' Amministrazione comunale, con cadenza biennale, è tenuta alla verifica della permanenza dei requisiti delle Forme associative iscritte all'Albo;
5. La mancata presentazione e anche il mancato aggiornamento dei requisiti comporta la cancellazione dall' Albo, previa comunicazione motivata del responsabile del procedimento.
6. La cancellazione dall' Albo è disposta dal Presidente del Consiglio, su verifica da parte del funzionario responsabile e comporta la perdita di tutti i diritti e benefici connessi all'iscrizione con decorrenza dalla data della sua assunzione.
7. Requisito per la permanenza nell'Albo è aver programmato e realizzato almeno una attività per anno solare.

ART. 4

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione nell'Albo comunale è condizione per far parte delle Consulte di Settore delle Forme associative.
2. Ogni Forma associativa partecipa ad una sola Consulta di Settore.
3. L'iscrizione nell'Albo comunale è condizione:
 - per la concessione in uso non occasionale di strutture ed spazi comunali;
 - per l'erogazione di qualsiasi forma di contributo economico.
4. L'iscrizione nel medesimo Albo determina l'acquisizione di priorità per la stipula di convenzioni e/o collaborazioni con l'Amministrazione comunale.

ART. 5

FINALITA' DELLE CONSULTE

1. Le Consulte di Settore, attraverso la loro partecipazione attiva e democratica alla programmazione della vita sociale e culturale della Città, contribuiscono, con le loro strutture e la loro attività, alla individuazione e alla soluzione di problemi della collettività cittadina, favorendo in questo modo la sua crescita sociale, culturale e civile da ispirare ai valori della solidarietà, della non violenza, della integrazione e della visione condivisa del bene comune e generale.

ART. 6

ORGANISMI DELLA CONSULTA DI SETTORE

1. Sono organismi della Consulta: il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea.
2. Le cariche hanno la durata di tre anni e restano in regime di *prorogatio* fino a nuova elezione, non potendo tale periodo oltrepassare la durata di anni uno.

ART. 7

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI SETTORE

1. Il Presidente di ciascuna Consulta è eletto a maggioranza dei partecipanti dall' Assemblea degli iscritti alle Forme associative della Consulta di appartenenza.

Il Presidente :

- convoca l'assemblea della Consulta;
- ha la rappresentanza della Consulta;
- può partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti sulle tematiche inerenti la Consulta di appartenenza, senza diritto di voto;
- è responsabile della redazione e trasmissione al Presidente del Consiglio dei verbali degli incontri con le Forme associative del Settore di appartenenza.

La Consulta procede anche all'elezione del Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, che sostituisce quest'ultimo in caso di assenza, impedimento o delega.

2. La carica di Presidente è incompatibile con incarichi di partito di vertice (segretario o coordinatore regionale, provinciale o comunale) e cariche pubbliche elettive e lo stesso decade qualora perda i requisiti di vertice della Forma associativa o di iscrizione di quest'ultima all'Albo comunale.

ART. 8

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo della Consulta di Settore, quale organismo gestionale, propositivo e di coordinamento fra le Forme Associative costituenti la Consulta di Settore, è eletto dalla Assemblea di Settore.
2. E' presieduto dal Presidente della Consulta, quale componente di diritto.
3. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Direttivo sono liberamente decisi dalle rispettive assemblee di settore in numero dispari compreso tra 5 e 15, incluso il Presidente.
4. I singoli componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.

ART. 9

ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE

1. L'assemblea è l'organo decisionale della Consulta di Settore. E' costituita dal Presidente o Vice Presidente di ogni Forma Associativa di Settore. Ogni Forma Associativa ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero degli iscritti.
All'assemblea possono partecipare senza diritto di voto il Presidente del Consiglio comunale ed i presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.
L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Consulta.
La prima convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede personalmente o a mezzo delegato fino all'elezione del Presidente della Consulta.
La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno 1/3 degli iscritti alla Consulta di settore o dal Presidente del Consiglio.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno delle Forme Associative iscritte; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero delle Forme Associative presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione vi deve essere un intervallo di almeno trenta minuti.
3. Spetta all'Assemblea :
 - eleggere tra i rappresentanti delle Forme Associative il Presidente e i membri del Direttivo;
 - determinare le direttive generali e i programmi di attività;
 - proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
 - promuovere iniziative di informazione, di formazione, di studio e di ricerca;
 - esprimere osservazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e sulla programmazione delle attività dell'Assessorato di riferimento in incontri formalmente convocati;
 - esprimere osservazioni in una Conferenza di servizi comunale in materia di convenzionamenti, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno, potendo anche avanzare proposte.

ART. 10

FORME DI COORDINAMENTO TRA LE CONSULTE

1. Le Consulte possono autonomamente trovare forme di coordinamento allo scopo di:
 - fare proposte di attività all' Amministrazione Comunale;
 - favorire la comunicazione tra esse e l'Amministrazione Comunale ;
 - trovare forme di raccordo tra le singole Consulte per favorire reciproche informazioni e comunicazioni sulle proprie attività;
 - realizzare iniziative comuni per rafforzare le finalità delle Consulte.
2. Il Coordinamento opera e agisce secondo le indicazioni concordate con il Presidente del Consiglio comunale.

ART. 11

FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE CONSULTE

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione gratuitamente:
 - spazi di riunione ;
 - il sostegno della Presidenza del Consiglio comunale e l'accesso a tutti gli Uffici comunali al fine di favorire la partecipazione istituzionale dell' associazionismo alla vita politico-amministrativa della città in relazione alle materie di competenza;
 - una sede per l'organizzazione delle attività delle consulte.
2. Annualmente, la Giunta comunale, informate le Commissioni Consiliari competenti, definisce appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività o progetti.

ART. 12

NORMA TRANSITORIA

1. La prima assemblea di ciascuna Consulta di Settore sarà convocata dal Presidente del Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla esecutività del presente Regolamento ovvero alla scadenza degli organi di cui all'art. 6.
2. I termini indicati nel presente regolamento per la programmazione e realizzazione delle attività, previsti come requisito per la permanenza nell'Albo, non si applicano per il periodo della dichiarata emergenza sanitaria da Covid 19”.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

L'Ente provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

L'albo è pubblico e liberamente consultabile. L'elenco delle Forme Associative e la composizione delle Consulte sono pubblicati anche sul sito web istituzionale dell'Ente.